



COMUNE DI PARMA SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE N. **GC-2015-107** DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA
06/05/2015

L'anno 2015, questo giorno Sei (06) del mese di Maggio alle ore 13:25 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Silvia Asteria.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 6 componenti di Giunta di cui appresso:

PIZZAROTTI FEDERICO	PRESENTE
PACI NICOLETTA LIA ROSA	PRESENTE
ALINOVIC MICHELE	ASSENTE
CASA CRISTIANO	PRESENTE
FERRARIS LAURA MARIA	PRESENTE
FERRETTI MARCO	PRESENTE
FOLLI GABRIELE	PRESENTE
MARANI GIOVANNI	ASSENTE
ROSSI LAURA	ASSENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-2015-107**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. ADEGUAMENTO DELLA MISURA TARIFFARIA I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2015-PD-1017 del 15/04/2015

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIDETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL TRIBUTO. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 53 del 13/12/2012 con la quale è stata istituita e regolamentata l'imposta di soggiorno, secondo la facoltà concessa ai Comuni dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale", in attuazione della Legge n. 42 del 5.5.2009 recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione (testualmente il comma 1 dell'art. 4 del citato d. leg. stabilisce:

"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali."

RICORDATO

che il medesimo atto ne prevedeva l'applicazione a partire dal 01/07/2013, data successivamente posticipata al 01/09/2013 con atto di Consiglio Comunale n. 53 del 25/06/2013 e che in esito alla prima applicazione sono state apportate modifiche al regolamento con deliberazione di CC n. 36 del 27/05/2014;

che tra le funzioni svolte dai Comuni in ambito turistico riveste un ruolo fondamentale l'accoglienza e l'informazione turistica, come disposto dalla Legge Regionale n. 7 del 4 marzo 1998 "Organizzazione turistica regionale" che prevede che all'art. 4 prevede tra le funzioni dei Comuni la competenza sulla "valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio" e che stabilisce che i Comuni:

- a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale organizzando uffici dedicati (IAT);
- b) organizzano o partecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale
- c) possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale. a l'obiettivo principale è sviluppare e migliorare la relazione tra destinazione e territorio e tra destinazione e turista, rendendo la prima più salda e strutturata e la seconda più interattiva, fondata sul dialogo e sull'ascolto, orientata alla collaborazione con i visitatori e tra i visitatori, sfruttando le potenzialità offerte dal web 2.0;

VERIFICATO

che finora i costi per tale funzione sono stati sostenuti da risorse generali del bilancio dell'ente, cosa non più sostenibile e che è pertanto necessario incrementare il gettito dell'imposta di soggiorno per finanziare anche questa componente delle spese in materia di turismo, senza sottrarre risorse del gettito finora ottenuto per le azioni di attuazione del Piano Strategico di Marketing del Turismo 2014-2017, approvato con atto di Giunta Comunale n. 306 del 24/09/2014, nonché del protocollo d'intesa approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 4 del 19/01/2015 "Protocollo d'intesa per la promozione e lo sviluppo del sistema turistico di Parma e del suo territorio" a cui hanno aderito quasi tutti i Comuni della provincia;

RILEVATO

che è in atto un andamento positivo sia degli arrivi che delle presenze turistiche nella Città di Parma e nella provincia, come confermato dai dati statistici e dal monitoraggio dei flussi nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere compiuto dalla Provincia di Parma (si veda la tabella 1 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

che le azioni di promozione turistica possibili grazie all'imposta – in particolare quelle legate ad EXPO2015 e al club di prodotto "Parma nel cuore del gusto" - stanno dando riscontri positivi;

VALUTATA, pertanto, la necessità di un aumento della misura tributaria del 50% a partire dal prossimo 01 giugno 2015, aumento che rimane al di sotto di quanto praticato in altre città dell'Emilia-Romagna, come risulta dalle tabelle 2a e 2b allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che all'art. 1, comma 169, prevede testualmente: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro

il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VALUTATO che per la natura dell'imposta è impraticabile l'applicazione retroattiva delle modifiche dall'01.01.2015, in quanto tecnicamente complessa e soprattutto molto onerosa dal punto di vista dei costi da sostenere da parte dell'Amministrazione Comunale (a questo proposito si ricorda che gli albergatori non sono sostituito d'imposta), e che sia quindi necessario procedere in modo irretroattivo, fissando al 01.06.2015 l'applicazione dell'aumento tributario dall'01.06.2015;

SENTITO il Tavolo Tecnico di cui all'art. 10 del vigente regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

DATO ATTO di individuare quale responsabile di procedimento il Dirigente del Servizio Attività Produttive e Promozione del Territorio, Dr Gabriele Righi, nominato con decreto sindacale DSFP 67/2014 prot n. 241939/II.1.3 del 24/12/2014;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

ACQUISITO il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della proposta alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti come in atti;

RAVVISATA la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per consentire agli operatori di implementare le modifiche della misura dell'imposta in tempo utile per applicarle a partire dal 01.06.2015;

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI PROCEDERE**, in tale prospettiva, a rideterminare l'imposta di soggiorno, incrementandola nella misura del 50% per notte in tutte le strutture ricettive del territorio comunale, finalizzandone l'impiego al finanziamento degli interventi turistico, come dispone il D.Lgs 23/2011 istitutivo dell'imposta;

3) **DI DETERMINARE**, pertanto, l'imposta di soggiorno per pernottamento nelle seguenti misure, da applicarsi secondo i criteri di cui al regolamento vigente:

Classificazione strutture ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16)	Importo attuale	Nuovo importo
Alberghi ¹ a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) ² a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale) ³ a 4 soli Strutture agrituristiche ⁴ a 5 margherite	€ 2,00	€ 3,00
Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4 margherite Campeggi ⁵ e Villaggi turistici ⁶ a 3-4 stelle	€ 1,00	€ 1,50
Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli	€ 0,50	€ 0,75
Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande) Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale) Appartamenti ammobiliati per uso turistico Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale	€ 0,50	€ 0,75

CLASSIFICAZIONE L.R.E.R. 16/2004 e s.m.i.

- 1) Alberghi = da 1 a 5 stelle o cinque stelle lusso *con possibilità di classifiche intermedie definite superior*.
 2) R.T.A. = da 1 a 4 stelle.
 3) C.A.V. in forma imprenditoriale = da 2 a 4 soli
 4) Strutture agrituristiche da 1 a 5 margherite
 5) Campeggi = da 1 a 4 stelle
 6) Villaggi turistici = da 2 a 4 stelle.

3) **DI STABILIRE** che le modifiche decorrono dal 01.06.2015;

4) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 per consentire agli operatori di implementare le modifiche della misura dell'imposta in tempo utile per applicarle a partire dal 01.06.2015;

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2015-PD-1017 del 15/04/2015

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2015-PD-1017 del 15/04/2015 del Settore SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - S.O. PROMOZIONE DEL TERRITORIO E CENTRO STORICO di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIDETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL TRIBUTO. I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2015-PD-1017 del 15/04/2015

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2015-PD-1017 del 15/04/2015 del Settore SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - S.O. PROMOZIONE DEL TERRITORIO E CENTRO STORICO di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

IMPOSTA DI SOGGIORNO. ADEGUAMENTO DELLA MISURA TARIFFARIA I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

DELIBERAZIONE N. GC-2015-107 DEL 06/05/2015

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it .

IL SEGRETARIO GENERALE
ASTERIA

IL SINDACO
PIZZAROTTI